

COMUNICATO STAMPA DEL COMITATO PER L'ETICA DI FINE VITA

Milano, 23 settembre 2019

Il diritto non deve perdere l'occasione di garantire a ogni persona irrimediabilmente sofferente di poter concludere la vita senza essere lesa nella sua dignità

Nell'ottobre dello scorso anno, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 207/2018, ha rinviato al 24 settembre 2019 il giudizio sulle questioni di legittimità dell'articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), sollevate dalla Corte di Assise di Milano nel giudizio penale a carico di Marco Cappato, in relazione all'ipotizzato aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani (D.J. Fabo), con l'aspettativa che, prima della nuova udienza, il Parlamento disciplinasse con un provvedimento legislativo la delicata materia dell'aiuto a morire, con particolare riguardo ai soggetti in condizioni di sofferenza psico-fisica persistente, intollerabile e, a loro avviso, non diversamente rimediabile.

La scadenza fissata dalla Corte è tuttavia giunta senza che, nonostante l'attivazione in sede di commissioni parlamentari, sia stato conseguito l'obiettivo di una legge che disciplini il suicidio medicalmente assistito e l'eutanasia.

Il Comitato per l'Etica di Fine Vita, da sempre impegnato nella diffusione di attitudini e prassi funzionali a garantire il diritto di ogni individuo sofferente a concludere la sua vita con dignità, formula l'auspicio che la Corte costituzionale, senza cedere alle pressioni delle parti politiche che chiedono un rinvio della decisione, paventando, in realtà, il riconoscimento dell'illegittimità dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio nella casistica di situazioni già prefigurate nell'ordinanza del 2018, assuma una decisione nel solco già tracciato nella precedente pronuncia, e dia così un forte e ben orientato impulso a un successivo intervento del Parlamento, comunque necessario per realizzare una disciplina della materia capace di garantire ai soggetti interessati una fine della vita conforme alla loro volontà e, al tempo stesso, di fornire sicuri criteri di orientamento, non meno che adeguate garanzie, anche agli operatori sanitari.

La legge n. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", significativamente richiamata dall'ordinanza della Corte costituzionale, ha delineato con chiarezza un paradigma assistenziale i cui elementi portanti sono la valorizzazione della libertà individuale e la considerazione della risposta alla sofferenza come elemento centrale e inderogabile del mandato della medicina. Si deve prendere atto, traendone tutte le conseguenze sul piano normativo, che vi sono situazioni di sofferenza per rispondere alle quali la soluzione, valutata come adeguata da chi in quelle situazioni si trova, non è offerta dalle strade che il diritto e la deontologia considera già oggi praticabili, vale a dire la non attivazione e la sospensione dei trattamenti o la messa in atto della sedazione palliativa profonda, ed è in considerazione di queste situazioni che è oramai tempo di far cadere i tabù, i rifiuti pregiudiziali, le resistenti ingiustificate nei confronti non solo del suicidio assistito, ma anche dell'eutanasia. A richiederlo è, innanzitutto, il principio

di eguaglianza di trattamento sancito all'articolo 3 della nostra Costituzione, che, nel delegittimare disuguali trattamenti riservati ai cittadini (e a tutti gli individui) sulla base delle 'condizioni personali', tra le quali sono in primo piano le condizioni di salute, offre la prima forte ragione giuridica, oltre che etica, per garantire il diritto a una morte dignitosa anche a coloro che, proprio per le condizioni cliniche in cui versano, non se ne sono finora potuti avvalere.

Il Comitato per l'etica di fine vita auspica che la Corte costituzionale, con la sua decisione, compia il primo, determinante passo in questa direzione.

Patrizia Borsellino (Presidente del CEF)